



FNOMCeO

Roma, _____

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio I
Via Arenula, 70
00186 Roma

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. M. Poladas

Resp. Istrut.: - Dr.ssa L. Castiglio

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Segreteria del Vice Presidente
Piazza dell'Indipendenza, 6
00185 Roma

OGGETTO:

Contenzioso medico-paziente --
iniziative mediatiche.

FNOMCEO 16/09/11
RGP.0007023 2011
CI. 04.04.01/2

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che ha, come compito istituzionale, quello di coordinare l'attività degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri italiani, deve segnalare un problema che diviene ogni giorno più grave e che riguarda l'eccessivo ricorso al contenzioso per quanto concerne eventuali danni alla persona causati dai medici nei confronti dei loro pazienti.

Nessuno intende negare che debba considerarsi fisiologico il ricorso alla giurisdizione per i danni derivanti da responsabilità medica, considerato l'elevatissimo numero di prestazioni sanitarie che quotidianamente i medici italiani erogano nell'ambito della loro attività.

Preoccupa, tuttavia, il proliferare di iniziative, anche mediatiche, che hanno il chiaro scopo di incrementare a dismisura questo contenzioso, inducendo l'opinione pubblica a credere che sempre e comunque il medico commetta degli errori, creando addirittura una presunzione di colpevolezza.

I tecnici del diritto sanno perfettamente che quasi sempre queste cause vedono l'assoluzione del medico, il quale comunque è costretto a subire una pressione psicologica che incide pesantemente sulla sua serenità umana e professionale.

Questa Federazione, nel rispetto ovviamente della piena autonomia dei magistrati, sottolinea come l'attuale normativa (art. 91 c.p.c.) consente al giudice di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

Troppo spesso, tuttavia, con motivazioni non convincenti, il giudice compensa tali spese escludendo la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice.

La più estesa applicazione di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. permetterebbe almeno al medico di essere risarcito degli oneri sostenuti per difendere vittoriosamente la propria reputazione professionale.

Chiediamo pertanto, nei limiti di quanto possibile, una riflessione su quanto rappresentato, facendoci portavoce della preoccupazione e del malessere di un'intera categoria professionale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amedeo Bianco', written over the typed name.